

**COMUNE DI SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO
PROVINCIA DI FROSINONE**



**REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina
della definizione agevolata dei rapporti tributari locali
in materia di ICI AREE FABBRICABILI**

INDICE

PREMESSA: Ambito di applicazione

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Scopo del Regolamento
2. Oggetto del Regolamento
3. Contribuenti ammessi

Capo II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI IN MATERIA DI ICI AREE FABBRICABILI

4. Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

Capo III

MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA' ED EFFICACIA

5. Casi specifici di determinazione dell'imposta ai fini della definizione agevolata per Imposta Comunale sugli Immobili aree fabbricabili
6. Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata.
7. Rigetto delle istanze di definizione agevolata
8. Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.



PREMESSA

AMBITO DI APPLICAZIONE

Col presente Regolamento il Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano intende stabilire le condizioni, il termine e le riduzioni per la sanatoria, sull'ici aree fabbricabili secondo i principi fissati dall'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria per l'anno 2003).

Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52 – commi 1 e 2 del decreto Legislativo n. 446/97, disciplina dunque la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31 dicembre 2009, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili sulle aree fabbricabili.

Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento dell'imposta.

Sono altresì **esclusi** dalla definizione agevolata i tributi diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.



Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, recante le modalità per la definizione dei rapporti tributari dei tributi locali è adottato in applicazione delle disposizioni dell'art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Con il presente atto il Comune di S.Ambrogio sul Garigliano intende introdurre norma che consenta ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti del Comune stesso.

2. Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente Regolamento dettano disposizioni per avvalersi delle agevolazioni concernenti la definizione dei rapporti tributari relativi agli anni pregressi in materia di icip sulle aree fabbricabili.

3. Contribuenti ammessi

1. Si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti.

2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa per i periodi d'imposta indicati nel presente regolamento.

3. In ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta contemplati dalla normativa in esame.

4. Nel caso di fallimento i curatori possono avvalersi delle agevolazioni previste nel presente regolamento solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.

5. Le agevolazioni in esame possono essere utilizzate anche dai commissari liquidatori, in caso di liquidazione coatta amministrativa, e dai commissari dell'amministrazione straordinaria.

Capo II

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI LOCALI NON DEFINITI IN MATERIA DI ICI SULLE AREE FABBRICABILI

4. Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di ICI su Aree Fabbricabili.

1. Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 289/2002 sono oggetto della presente sanatoria i contribuenti soggetti passivi per imposta comunale sugli Immobili PER AREE FABBRICABILI, che alla data del 31 dicembre 2009 non hanno presentato dichiarazione prevista dall'art. 10 - 4 comma - del decreto Legislativo n. 504/92, ovvero hanno presentato dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta.

2. Sono altresì ammessi alla presente sanatoria i contribuenti soggetti passivi per imposta comunale sugli Immobili PER AREE FABBRICABILI che, alla data della pubblicazione del presente regolamento, abbiano già in corso una procedura di accertamento/liquidazione d'ufficio o, in sede giurisdizionale, un procedimento pendente per il quale, alla data di pubblicazione del presente regolamento non è intervenuta sentenza definitiva.

3. Gli stessi possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità d'imposta pregresse, anni 2004 -2005 -2006- 2007-2008 non prescritte, con il versamento di una somma risultante dalla percentuale di sconto di seguito indicate applicata sulle varie fasce di appartenenza stabilite dal Piano Regolatore Generale dell'imposta dovuta con l'esclusione di sanzioni ed interessi.

Di stabilire le seguenti percentuali di sconto suddivise per zone edificabili di appartenenza:

ZONE Riferimento al PRG	PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA SULL'IMPOSTA
B	70,96%
B2	75,31%
C	78,22%
C1	82,57%
D	85,48%
F	97,09%
F1	97,09%
VAS	97,09%

4. Ai fini di cui al comma precedente, i soggetti interessati devono presentare a questo ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine perentorio **del 01 APRILE 2010**, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi con la quale si richiede la definizione agevolata di tutti i rapporti tributari relativa a icipare fabbricabili e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità predette.

5. La stessa potrà essere presentata mediante consegna a mano o con spedizione postale mediante raccomandata. Nel caso di spedizione postale l'istanza si considera pervenuta il giorno di consegna all'ufficio postale, facendo riferimento al timbro apposto.

6. L'istanza di definizione agevolata per i soggetti di cui al precedente comma 1°, ovvero per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10 - comma 4 - del Decreto Legislativo n. 504/92 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del contribuente;
- domicilio del contribuente;
- il bene immobile per il quale si chiede l'ammissione alla definizione;
- annualità alle quali si riferisce la richiesta;
- le somme dovute a titolo della definizione agevolata

alla stessa dovrà altresì essere allegata copia del versamento delle somme dovute a seguito della definizione se inferiore ad € 100,00 o per somme dovute superiori a € 100,00 il versamento di un acconto di € 100,00 sul c.c.p. n. 13019039 intestato a Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano con la seguente causale " **Acconto condono ici aree fabbricabili**" .

7. L'istanza di definizione agevolata per i soggetti di cui al precedente comma 2°, ovvero per i contribuenti che abbiano già in corso una procedura di accertamento/liquidazione d'ufficio o, in sede giurisdizionale, un procedimento pendente per il quale, alla data di pubblicazione del presente regolamento non è intervenuta sentenza definitiva, dovrà contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del contribuente;
- domicilio del contribuente;
- annualità alle quali si riferisce la richiesta;
- le somme dovute a titolo della definizione agevolata;
- i dati relativi all'atto di accertamento/liquidazione;
- i dati relativi alla controversia in sede giudiziale;

alla stessa dovrà altresì essere allegata copia del versamento delle somme dovute a seguito della definizione se inferiore ad € 100,00 o per somme dovute superiori a € 100,00 il versamento di un acconto di € 100,00 sul c.c.p. n. 13019039 intestato a Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano con la seguente causale " **Acconto condono ici aree fabbricabili**"

10. Non è consentito produrre domanda di condono per tributi diversi da quelli indicati nel presente articolo oltre il termine perentorio sopra indicato.

Capo III
MODALITA' DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE,
RIGETTO DELLE ISTANZE, PUBBLICITA' ED EFFICACIA

5. Casi specifici di determinazione dell'imposta ai fini della definizione agevolata per Imposta Comunale sugli Immobili AREE FABBRICABILI

L'imposta da versare, ai fini della definizione agevolata per Imposta comunale sugli Immobili relativa alle aree fabbricabili, è quella risultante dall'applicazione ai valori imponibili, come determinati nel regolamento ICI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 08.07.2005 con la percentuale di sconto applicabile a seconda delle ZONE di appartenenza come di seguito elencate :

ZONE Riferimento al PRG	PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA SULL'IMPOSTA
B	70,96%
B2	75,31%
C	78,22%
C1	82,57%
D	85,48%
F	97,09%
F1	97,09%
VAS	97,09%

6. Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata.

1. Il versamento al fine della definizione agevolata, di cui al precedente articolo 4, deve eseguirsi sul bollettino di conto corrente postale messo a disposizione dal Comune.

Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore ad € 100,00 ed inferiore ad € 1.000,00, gli importi possono essere versati in 6 rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- ❖ 30.04.2010
- ❖ 30.07.2010
- ❖ 30.11.2010
- ❖ 30.03.2011
- ❖ 30.07.2011
- ❖ 30.11.2011

2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore a € 1000,00, gli importi possono essere versati in 9 rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- ❖ 30.04.2010
- ❖ 30.07.2010
- ❖ 30.11.2010
- ❖ 30.03.2011
- ❖ 30.07.2011
- ❖ 30.11.2011
- ❖ 30.03.2012
- ❖ 30.07.2012
- ❖ 30.11.2012

3. Gli errori scusabili, ritenuti a giudizio insindacabile dell'ente impositore attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e in mancanza, la definizione non sarà considerata perfezionata. La definizione agevolata in ogni caso non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate.

7. Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Per la definizione di cui ai precedenti articoli il comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

8. Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.

Il presente regolamento, , entra in vigore il 16° giorno successivo alla data di pubblicazione .

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento .